

R.G. n. 1432 /2017

**REPUBBLICA ITALIANA**



**NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI**

- in composizione monocratica nella persona del dott. Salvatore Franco SANTORO in  
funzione di GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento deciso all'udienza del 19.09.2018

PROMOSSO DA

[REDACTED]

**- parte ricorrente -**

Avv. Vincenzo LA CAVA  
avv.vincenzolacava@pec.giuffre.it

CONTRO

**MIUR (Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca)  
U.S.R. (Ufficio Scolastico Regionale) per la Calabria  
A.T.P. (Ambito Territoriale Provinciale) di Milano e Catania  
- parti resistenti -**

ex art. 417 bis c.p.c. Salvatore NARDI  
uspcs@postacert.istruzione.it

Oggetto: ricorso ex art. 414 c.p.c. per il riconoscimento del diritto alla mobilità  
territoriale domandata in sede amministrativa.

Conclusioni: coma da verbale in data 19.09.2018

**Motivi della decisione**

Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente, docente di ruolo dal 2014 nella provincia di Milano, attinta dalle graduatorie ad esaurimento (c.d. GAE), in servizio al momento del deposito del ricorso in assegnazione provvisoria presso l'I.C. di Cassano Allo Jonio (CS), affermando di aver presentato domanda di mobilità territoriale interprovinciale per la scuola primaria per l'anno scolastico 2016/2017 e di aver partecipato alla fase B1 dei movimenti; lamentando l'omesso trasferimento nella provincia di Catania in uno degli ambiti Sicilia indicati in via prioritaria e l'arbitraria



Ciò puntualizzato, alla luce delle considerazioni appena svolte ed in forza di quanto chiaramente stabilito dal CCNI dell'08.04.2016 più volte richiamato, occorre affermare la sussistenza del vantato diritto della parte ricorrente ad essere preferita nelle operazioni di mobilità interprovinciale per cui è causa sugli ambiti Sicilia indicati secondo l'ordine di preferenza espresso nella domanda amministrativa rispetto agli altri docenti trasferiti su quegli stessi ambiti nelle successive fasi e con punteggio inferiore senza poter vantare una precedenza assoluta o relativa per fase o per singolo movimento.

Alla luce di tutto quanto appena sopra puntualizzato, pertanto, occorre concludere per la fondatezza delle doglianze lamentate dalla parte ricorrente a sostegno della domanda di trasferimento avanzata.

Occorre affermare, pertanto, il diritto della parte ricorrente ad essere preferita nelle operazioni della mobilità territoriale, con diritto al trasferimento presso uno degli ambiti indicati nella domanda secondo l'ordine di preferenza espresso, in ragione della posizione assunta in graduatoria per il miglior punteggio vantato nella fase B punto 1 di mobilità territoriale, rispetto agli altri docenti che hanno partecipato alle successive fasi B, punti 2 e 3, C e D, assegnati a quegli stessi ambiti prescelti dalla parte ricorrente.

Di conseguenza, la domanda risarcitoria è respinta integralmente in mancanza di allegazione e prova di pregiudizi da risarcire.

Tenuto conto dell'esito del giudizio e della reciproca soccombenza tra le parti, la parte ricorrente, l'Amministrazione scolastica, nella fase cautelativa del giudizio di merito, e l'Amministrazione scolastica, dall'altro lato, nella fase di merito, ad eccezione della domanda risarcitoria, le spese del presente giudizio sono a carico della parte soccombente.

P.Q.M.

Il TRIBUNALE di CASTROVILLARI- in composizione monocratica nella persona del dott. Salvatore Franco SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:

- **Accerta e dichiara** il diritto della parte ricorrente ad essere preferita nelle operazioni di mobilità territoriale, con diritto al trasferimento presso uno degli ambiti indicati nella domanda secondo l'ordine di preferenza espresso, in ragione della posizione assunta in graduatoria in forza del punteggio vantato nella fase B punto 1 di mobilità territoriale, rispetto agli altri docenti trasferiti sugli stessi ambiti prescelti dalla parte ricorrente che hanno partecipato alla fasi successive di mobilità con punteggio inferiore e senza diritto precedenza;
- **compensa integralmente** tra le parti le spese processuali.

Così deciso in Castrovillari in data 19/09/2018

Il GIUDICE del LAVORO  
dott. Salvatore Franco SANTORO

